

# Regioni, tagli al fondo Tpl non in misura fissa

DI FRANCESCO CERISANO

**L**il taglio del 20% della quota del Fondo per il trasporto pubblico locale spettante a ciascuna regione è incostituzionale in quanto attuato in misura fissa e non, invece, come sarebbe stato giusto, in misura proporzionale all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo ha deciso la Corte costituzionale che nella sentenza n.137/2018, depositata ieri in cancelleria, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.39 del decreto legge n.50/2017 (la cosiddetta Manovra correttiva dell'anno scorso).

A sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.39 sono state numerose regioni (Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte). La Toscana ha impugnato altresì gli articoli 16, commi 1 e 2, 48, commi 4 e 6 lettera a) del decreto legge, mentre il Veneto ha sollevato dubbi sull'art.41-bis.

Nella sentenza redatta dal giudice Daria De Pretis, la Corte ha ribadito un principio già più volte affermato in passato (da ultimo con le sentenze nn. 98 e 132 del 2015) e cioè che «il principio di proporzionalità, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione, tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni tra stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione a opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale».

Secondo la Consulta, «la rigida previsione di una sanzione fissa per qualsiasi inadempimento, a prescindere dalla sua consistenza, non solo non è di per sé idonea a raggiungere i fini perseguiti (far sì che le regioni eroghino tempestivamente tutte le risorse per lo svolgimento delle funzioni conferite a province e città metropolitane),

ma può comportare un onere sproporzionato anche rispetto al loro raggiungimento, giacché le regioni si vedrebbero riservate, anche in caso di modeste inadempienze, un trattamento di penalizzazione, la decurtazione del 20% del fondo, destinato a incidere in modo significativo e ingiustificato sull'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, e per giunta irragionevolmente identico a quello riservato alle regioni responsabili invece di omissioni di maggiore impatto sulle esigenze finanziarie di province e città metropolitane». Di qui la decisione di dichiarare l'illegittimità dell'art. 39 del dl 50/2017 nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il Tpl spettante alla regione interessata «nella misura del 20%», anziché «fino al 20%», in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite».

La Consulta ha inoltre ritenuto parzialmente fondata la questione di legittimità dell'art. 16 sollevata dalla regione Toscana la quale censura la disposizione nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte alle province e alle città metropolitane. Secondo la Consulta, «nel momento in cui lo stato avvia un processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle», lo stato non può appropriarsi di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio. «L'omissione del legislatore statale», conclude la Corte, «lede l'autonomia di spesa degli enti perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti».